

STATUTO

della Società

di

Mutuo Soccorso Femminile

ROVERETO



ROVERETO
TIPOGRAFIA MERCURIO

—
1922

STATUTO

della

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FEMMINILE ROVERETO

ART. 1. — E' costituita in Rovereto un'associazione denominata „Società di Mutuo Soccorso Femminile di Rovereto“.

Disposizioni generali.

ART. 2. — La Società ha per scopo di migliorare le condizioni economica e fisico-morale della donna, che intende raggiungere:

- a) col soccorrere le socie ammalate;
- b) coll'istituire un fondo per le socie impotenti.

ART. 3. — Per corrispondere agli scopi stabiliti all'Articolo 2, si dovranno formare:

a) un fondo di riserva per sopperire agli obblighi assunti verso le socie per i casi di malattia.

b) un fondo patrimoniale la cui rendita dovrà venir ripartita annualmente fra le socie impotenti;

ART. 4. — Il fondo di riserva della Sezione malattia dovrà ammontare almeno alla media uscita degli ultimi tre anni sociali, ed alla fine d'ogni anno reintegrato se nel corso dell'anno fosse stato diminuito.

ART. 5. — Il fondo patrimoniale per impotenza viene invece formato da tutta la rimanente sostanza che la Società è in possesso il giorno che entra in vigore il presente statuto, dai legati, elargizioni e benenificenze in genere che venissero fatte a determinato favore della Società, e dalle contribuzioni sociali.

ART. 6. — La Società è composta di socie attive, onorarie, protettrici e di soci protettori.

ART. 7. — Possono essere socie attive:

a) coloro che dimorano a Rovereto o circondario comunale, che abbiano compiuto il 14° anno di età e non sorpassato il 50° (cinquantesimo), che prestino la loro opera personale a privati, a corporazioni o stabilimenti locali ed amministrazioni pubbliche, nonchè esercenti di commercio, industrie od altre professioni libere,

purchè non sieno iscritte in altre Associazioni, i cui fini sono analoghi a quelli della presente;

b) per essere ammesse a socie necessita ottima moralità e sana costituzione, comprovata la prima da un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità politica, la seconda da un certificato medico;

c) le socie attuali potranno far parte della Società senza la presentazione degli attestati citati alla lettera b).

ART. 8. — Socie onorarie sono quelle che per meriti speciali verso la Società vennero proclamate tali dall'Assemblea generale.

ART. 9. — Le socie protettrici versano un annuo contributo di Lire 10 (dieci) o Lire 100 (cento) per una sola volta, senza alcun diritto ai benefici sociali.

ART. 10. — Soci protettori sono coloro che contribuiscono alla Società nella misura delle socie protettrici.

ART. 11. — L'assemblea generale potrà proclamare anche soci onorari quei signori che si resero benemeriti del sodalizio con speciali provvide prestazioni.

ART. 12. — Chi vuol essere ammessa a socia deve presentare regolare domanda alla Direzione, munita dei certificati accennati alla lettera b) dell'Art 6. Questa può inappellabilmente decidere

sull'accettazione o repulsa senza addurne i motivi.

ART. 13. — La socia ammessa a far parte della Società potrà iscriversi tanto alla sezione malattia che a quella impotenza, come ad ambedue purchè corrisponda alle premesse degli articoli 17, 20 e 37.

ART. 14. — Le socie devono assoggettarsi a tutte le deliberazioni legalmente prese dalla Società, rinunciando ad ogni appello o ricorso a qualsiasi Autorità per causa sociale.

ART. 15. — Il fondo di cui all'Art. 5 viene alimentato dal contributo mensile versato dalle iscritte e dalle tasse di ammissione delle socie non obbligate alla assicurazione.

ART. 16. — I fondi provvedono alle spese derivanti dagli impegni verso le socie e gli stessi vengono costituiti:

- a) dai canoni mensili;
- b) dagli interessi sulle attività delle singole sezioni;
- c) da altri proventi straordinari.

I. Sezione malattia.

ART. 17. — La misura del contributo è basata alla mercede che percepiscono le operaie obbligate all'assicurazione, mentre per quelle non obbligate sta nell'arbitrio della iscritta fissare la

quota per la quale intende assicurarsi. La stessa non potrà però essere minore di Lire 3 nè maggiore di Lire 6.

ART. 18. — Le persone non soggette all'obbligo di assicurazione sono in facoltà di accedere alla Società quando ottemperino ai disposti degli articoli 6, 12 e 20, e paghino Lire 2 quale tassa d'entrata.

ART. 19. — Una socia che per affari di famiglia o professionali si allontana dalla città per un periodo superiore alle 4 settimane cesserà di appartenere alla sezione con perdita di ogni diritto.

ART. 20. — Le socie attive per godere il sussidio di malattia, prestazioni mediche, medicinali, eventuale cura all'ospedale ed in genere tutti quei benefici che vengono prestati dalle Casse Ammalati dovranno contribuire alla Società con pagamenti mensili corrispondenti al 4% sulla mercede giornaliera insinuata, calcolato il mese a 26 giorni lavorativi, secondo il prospetto della mercede normale delle operaie, trascritto e pag. 17, e che formerà base per l'assegno di malattia e spese di tumulazione.

ART. 21. — Dal giorno successivo all'iscrizione di questa Sezione la socia acquista in caso di malattia il diritto d'essere curata dal medico sociale ed il pagamento delle medicine.

Qualora la malattia sia tale da obbligare la socia ad astenersi dal lavoro per più di tre giorni, essa oltre alla cura medica ed ai medicinali avrà il diritto a percepire per un periodo di 26 settimane un assegno corrispondente al 60 % della sua mercede giornaliera.

ART. 22. — A puerpere in corso normale del puerperio, in quanto si astengano dal lavoro, spetta l'assegno di malattia per la durata di sei settimane dal giorno del parto. (Vedi norme in chiusa del presente Statuto).

ART. 23. — In caso di morte della socia, la di lei famiglia percepirà un assegno di tumulazione che ammonterà al ventuplo della mercede giornaliera di cui all'art. 20.

ART. 24. — Quelle fra le socie obbligate all'assicurazione in base alla legge 30 marzo 1888, che non potessero pagare i canoni settimanali in seguito a mancanza di lavoro verificatosi, rimangono socie e con ciò conservano il diritto alle prestazioni sociali per la durata di dodici settimane. Chi però senza essersi anticipatamente giustificata, comprovando che la mancanza di lavoro è indipendente dal proprio volere, si trovi in arretrato di dodici settimane, perderà la qualità di socia e con ciò il diritto alle sovvenzioni.

ART. 25. — La socia cui sopravvenisse una malattia che non impedisca l'abituale lavoro, ha

il diritto alla gratuita somministrazione degli occorrenti medicinali.

ART. 26. — La cura delle socie in caso di malattia sarà fatta dal medico appositamente stipendiato dalla Società, quando l'ammalata si trovi residente nella periferia della città di Rovereto. Essa è però libera di chiamare a sue spese altro medico particolare, ma non acquista il diritto alla sovvenzione che dal giorno in cui avvisa il medico sociale.

Le medicine e gli altri rimedi di cura saranno prelevati dal farmacista che sarà indicato, mediante l'esibizione della ricetta, estesa sopra apposito modulo firmato dal medico sociale. La ricetta deve contenere il cognome e nome della socia, il numero della matricola e l'indicazione a quale sussidio ha diritto.

ART. 27. — Il pagamento dei sussidi per malattia seguirà posticipatamente ogni settimana verso presentazione del certificato esteso dal medico sociale controfirmato dal capo d'arte o principale.

Il certificato suddetto deve contenere oltre i particolari suesposti la professione della socia, la denominazione della malattia e l'epoca da cui decorre il diritto a sussidio, ed in chiusa la data della guarigione o della morte.

ART. 28. — La socia che cadesse ammalata

dovrà rivolgersi al medico sociale esibendo il proprio biglietto di riconoscimento ed indicare l'indirizzo esatto della propria abitazione.

ART. 29. — Questi certificati che verranno rilasciati dal medico sociale sotto sua responsabilità, soltanto a quelle socie che sono assolutamente incapaci al lavoro, dovranno venire presentati all'ufficio della Società almeno entro il terzo giorno, per la prenotazione e decorrenza del sussidio, a tenore dell'art. 21, e perchè possa venir esercitata sulle stesse la debita sorveglianza.

ART. 30. — Il calcolo delle sovvenzioni incomincia dal giorno in cui il medico curante rilascia l'attestato se lo stesso viene presentato entro il tempo prescritto.

ART. 31. — Se la socia ritarda nel far pervenire l'insinuazione, il sussidio decorrerà solamente tre giorni prima di quello della presentazione della dovuta notifica.

Da tale norma si decamperà solo nel caso di verificato assoluto impedimento da parte del medico sociale di eseguire la visita e rilasciare il certificato nel giorno della chiamata.

ART. 32. — Una malattia che si presentasse con sintomi analoghi entro otto settimane dalla dichiarata guarigione, verrà considerata come seguito all'antecedente e trattata in conseguenza nel calcolo del diritto a sussidio.

Però per una malattia nuova che si manifesti entro le otto settimane, sempre che sia comprovato non esista alcuna relazione nè derivazione della malattia precedente, verrà liquidato il sussidio per un altro periodo massimo di ventisei settimane.

ART. 33. — Il sussidio da corrispondersi alla famiglia della socia decessa sarà versato ai superstiti verso esibizione della fede mortuaria e di una ricevuta estesa dagli aventi diritto, sopra apposito formulario rilasciato dalla Direzione.

ART. 34. — In luogo delle sovvenzioni accennate all'Art. 21 subentrano dietro esclusivo ordine medico, cura e mantenimento gratuito nell'ospedale, per il periodo di quattro settimane od in caso di bisogno trasporto nel medesimo a spese della Società.

Le socie che vivono coi loro mariti o con altri membri della loro famiglia in comunanza domestica potranno venir trasportate in un ospedale soltanto colla loro adesione, a meno che il trasporto non debba seguire per parere del medico sociale per la specie della malattia.

ART. 35. — Nel caso che la degenza nell'ospedale si prolungasse oltre le quattro settimane, la Società verserà soltanto le sovvenzioni statutarie nel limite di mercede per il quale l'ammalata è iscritta.

ART. 36. — Saranno respinte dalla Società senza diritto a rimborsi:

a) quelle socie che per entrare avessero contratto qualche malattia cronica;

b) quelle che per godere un sussidio simulano malattia o la prolungano maliziosamente;

c) quelle che si diffamassero per cattiva condotta od in genere per contegno non corrispondente alle regole sociali;

d) quelle che colpevolmente ed avvertitamente lasciassero trascorrere tre mesi senza pagare le tasse prescritte.

II. Sezione impotenza.

ART. 37. — Per godere il sussidio di impotenza, le socie attive dovranno contribuire con una tassa mensile di Lire una.

ART. 38. — Le socie che si trovassero in arretrato da oltre tre mesi si riterrà abbiano definitivamente rinunciato alla partecipazione dei fondi sociali, e soltanto per motivi ritenuti plausibili dalla Direzione potranno essere riammesse, purchè sieno dichiarate in salute, e paghino tutti gli arretrati.

ART. 39. — La socia della Sezione impotenza conserverà i diritti acquistati anche rimanendo assente di città per un anno, purchè abbia annunciata la partenza e contribuito col regolare

versamento delle quote sociali. Trascorso un anno, la socia perde il diritto al sussidio d'impotenza previsto dall'Art. 42, comma 1, mentre conserverà i diritti acquisiti in base all'ultimo comma dello stesso articolo.

Le socie dichiarate impotenti invece percepiranno il sussidio anche se assenti di città, però nella misura stabilita dal medico sociale.

ART. 40. — Il sussidio da prestarsi alle socie impotenti verrà corrisposto in base alle rendite del patrimonio, ai contributi mensili delle socie protettrici e dei soci protettori, e verrà stabilito di anno in anno in modo da non intaccare il patrimonio, il quale deve restar sempre intangibile.

ART. 41. — Per aver diritto al sussidio impotenza la socia dovrà sottostare ad una visita del medico sociale per la constatazione, e dovrà aver contribuito alla sezione almeno venti anni.

ART. 42. — La socia iscritta alla sezione impotenza da almeno venti anni continui potrà aspirare ad un sussidio, quando dimostri con attestato del medico sociale che si è resa impotente al lavoro per malattia dopo ventisei settimane che essa dura o per grave età o per disgrazia, non per mala vita nè per mancanza di lavoro.

Ogni anno in dicembre verrà fatto un preventivo del possibile numero d'impotenti o semi-impotenti e sull'eventuale importo disponibile di cui gli Articoli 2 e 3, il quale importo sarà ri-

partito a seconda degli anni d'appartenenza alla Società, rispettivamente alla sezione impotenza e conforme il grado di invalidità. Così sarà stabilito nel preventivo di anno in anno:

un assegno massimo,

un assegno medio che sarà di $\frac{5}{10}$ del massimo,

un assegno minimo che sarà di $\frac{3}{10}$ del massimo.

Questi assegni verranno liquidati alla socia a seconda del grado di invalidità apparente dal certificato medico.

L'assegno liquidato resta tale e quale viene fissato al principio dell'impotenza o cronicità per tutto il tempo della durata nello stesso grado di invalidità.

La socia che raggiunse i 70 anni d'età e da almeno 35 appartiene alla società e rispettivamente alla sezione impotenza, senza interruzione, divenuta impotente, sebbene non ammalata, avrà l'assegno massimo o metà di questo, secondo l'impotenza sarà assoluta o relativa.

ART. 43. — Alla socia dichiarata impotente cessa l'obbligo di pagare i contributi mensili.

ART. 44. — La socia che per 40 anni ha consecutivamente contribuito a questa sezione conserva tutti i diritti sociali senza dover pagare ulteriormente la tassa settimanale.

Direzione.

ART. 45. — La Direzione della Società sarà composta di una Preside, di una vice preside di una segretaria, di una cassiera e di cinque ispettrici, che potranno venir scelte anche fra le socie protettrici.

ART. 46. — L'elezione dovrà venir fatta dall'assemblea generale a maggioranza di voti e le elette resteranno in carica due anni.

ART. 47. — Verranno poi eletti fra i soci protettori o fra cittadini di fiducia due consiglieri, i quali assumano confidenzialmente la morale direzione della Società, per migliorare la condizione, consigliando la Direzione quando ricorresse a loro.

ART. 48. — La preside, ed in sua assenza la vice preside, convoca e dirige le Sessioni, fa ed accetta proposte necessarie od utili alla Società, ne apre le discussioni e le mette ai voti; a parità di voti, ripetuta la votazione, decide il voto di chi dirige. Essa rappresenta la Società e ne firma tutti gli atti d'ufficio assieme alla segretaria.

ART. 49. — La segretaria tiene la corrispondenza, il protocollo delle Sessioni e tutti i libri della Società, ha cura dell'archivio, indice coll'ordine della preside le sessioni e controfirma tutti gli atti presidenziali.

ART. 50. — La cassiera tiene il libro di cassa, registra le entrate e le uscite, riceve e paga i mandati firmati dalla preside ed avverte la presidenza se vi sono arretrati d'oltre tre mesi.

ART. 51. — Verrà pure scelto un comitato di arbitri composto di quattro socie e dei due consiglieri Art. 47, al quale sarà devoluta la definizione di eventuali controversie che potessero sorgere fra la Direzione e le socie, e le sue decisioni saranno innappellabili.

ART. 52. — Saranno pure da scegliersi due revisori dei conti possibilmente fra i soci protettori e non essendovene l'assemblea potrà delegare per quest'incarico due cittadini di sua fiducia.

ART. 53. — La Direzione dovrà riunirsi almeno una volta al mese per deliberare sull'ammissione di nuove socie e per curare il buon andamento sociale.

Assemblee generali.

ART. 54. — Almeno una volta all'anno verrà pure convocata l'assemblea generale delle socie per l'approvazione del resoconto.

ART. 55. — Per la validità delle decisioni nella sessione generale si richiede almeno la presenza d'un quarto delle socie, e si decide a maggioranza, ma trattandosi di modificazioni dello statuto o scioglimento della società, sarà necessaria

la presenza di tre quarti di socie e la maggioranza assoluta.

Se una sessione non fosse valida per mancanza del numero legale, ne verrà convocata una seconda, mezz'ora dopo, e le decisioni avranno effetto con qualunque numero di intervenuti.

Se però l'ordine del giorno contenesse modificazioni di Statuto o scioglimento della Società, la seduta andata deserta per mancanza del numero legale delle intervenute, verrà riconvocata otto giorni dopo e le deliberazioni avranno effetto colle premesse del primo comma di questo articolo. Le modificazioni di Statuto trattate in seconda convocazione, saranno valide anche se prese a maggioranza, da un terzo di socie iscritte a quell'epoca nella Società.

ART. 56. — Sessioni straordinarie potranno aver luogo, quando la Presidenza lo credesse necessario, e se richieste da dieci socie mediante domanda motivata in iscritto.

Patrimonio.

ART. 57. — I legati, elargizioni ed altri introiti straordinari, andranno ad aumentare il fondo di impotenza, quando una precisa disposizione dei Benefattori non avesse a stabilire diversamente.

ART. 58. — Il patrimonio e fondo di riserva

dovranno venir investiti in mutui e titoli che offrono garanzia pupillare.

ART. 59. — In caso di scioglimento della Società il patrimonio dovrà esser utilizzato per soddisfare agli impegni verso le socie, derivanti dallo statuto, e l'eventuale avanzo dovrà venir passato alla Congregazione di Carità perchè lo amministri e lo tenga a disposizione della Società che dovesse ancor formarsi con analoghi scopi di quella disciolta.

Commissariato Generale Civile per la Venezia Tridentina

N. 20299 - Div. I., Sez. I.

Trento, 16 aprile 1920.

La costituzione della associazione non si proibisce a sensi della legge 15 febbraio 1867, B.L.I. N. 134.

L. S.

Il Commissario Generale Civile
f.to Montani

PROSPETTO DELLE MERCEDI

per la commisurazione dei contributi mensili, sussidi di malattia ed assegno per tumulazione, approvato con decreto 5 agosto 1921 N.º 37492-III-3 del Commissariato Generale Civile per la Venezia Tridentina.

Classe	Mercede	Contributo mensile	Sussidio giornaliero	Assegno tumulaz.
	Lire	Lire	Lire	Lire
I	2.—	2.10	1.20	40.—
II	3.—	3.15	1.80	60.—
III	4.—	4.15	2.40	80.—
IV	5.—	5.20	3.—	100.—
V	6.—	6.25	3.60	120.—
VI	7.—	7.30	4.20	140.—
VII	8.—	8.35	4.80	160.—
VIII	9.—	9.35	5.40	180.—
IX	10.—	10.40	6.—	200.—
X	12.—	12.50	7.20	240.—
XI	13.—	13.50	7.80	260.—
XII	15.—	15.60	9.—	300.—

Le socie della Società di Mutuo Soccorso Femminile per godere del sussidio previsto dall'Articolo 22 dello Statuto, devono insinuarsi entro „tre giorni“ dal parto e far vidimare dal Medico sociale la attestazione della levatrice assistente la puerpera.

La Direzione.